

A.G.C. 05 - Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile - Settore Provinciale Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile - Avellino - **Decreto n.115 del 11 maggio 2010 - d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 2692. Autorizzazione. Ditta: "bruno aldo". Attività: molitura cereali. Sede legale e produttiva: Montella, via Del Giardino, n. 64.**

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- a. che il d. lgs. 3 aprile 2006 n. 152, parte quinta, disciplina la tutela dell'aria e la riduzione delle emissioni in atmosfera ed individua l'autorità competente al rilascio delle autorizzazioni per gli impianti, inclusi quelli termici ad uso civile non disciplinati dal titolo II, e le attività che producono emissioni inquinanti;
- b. che tale normativa, inoltre, stabilisce i valori, le prescrizioni, i metodi di campionamento e d'analisi delle emissioni ed i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite;
- c. che per le emissioni generate da impianti, da realizzarsi sulla base della miglior tecnologia disponibile, si applicano i valori limite di cui al d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152 o quelli già fissati dalla Regione Campania con d.g.r. 5 agosto 1992 n. 4102, se più restrittivi;
- d. che per il rilascio dei provvedimenti in materia di emissioni si applicano altresì le disposizioni di cui alla d.g.r. 19 gennaio 2001, n. 286, per quanto non riferibile a norme abrogate;
- e. che con atto acquisito al prot. n. 0877728 del 17 dicembre 2007, ai sensi dell'art. 2692 d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152, la ditta in oggetto ha presentato domanda d'autorizzazione per l'impianto di molitura cereali, sito in Montella, via Del Giardino, n. 64;
- f. che ad essa è, tra l'altro, allegata la relazione tecnica – a firma del dott. Tommaso Antonio Lanza, iscritto nell'Albo dei Chimici della Campania al n. 1102 – con descrizione di:
 - I. ciclo produttivo;
 - II. tecnologie atte a prevenire l'inquinamento;
 - III. caratterizzazione qualitativa e quantitativa delle emissioni;

CONSIDERATO:

- che, secondo documentazione agli atti, conforme a quella prevista dal d. lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e dalla d.g.r. 19 gennaio 2001, n. 286, l'impianto:
 - è anteriore al 1988, secondo definizione dell'art 268, lett. "i", d. lgs. n. 152/2006;
 - risulta in esercizio, pur essendo scaduta l'autorizzazione rilasciata con d. d. 12 novembre 2003, n. 2445, volturata in favore della ditta richiedente con d. d. 30 marzo 2004, n. 785;
 - non presentando variazioni di alcun genere rispetto a quanto già autorizzato, non è da assoggettarsi agli adempimenti di cui all'art. 2695 della normativa predetta;
- a. che dal quadro riepilogativo non si rilevano emissioni in quantità superiore ai valori limite fissati da leggi e disposizioni vigenti;
- b. che con nota prot. n. 0904173 in data 25 ottobre 2007 è stata indetta Conferenza dei Servizi, convocata per il successivo 18 dicembre ed andata deserta, come quelle successive fino alla seduta del giorno 11 marzo 2008, ultima possibile in ragione dei termini del procedimento, deserta anch'essa;
- c. che, stante la decorrenza dei termini del procedimento, si ritiene, in ogni caso, potersi emettere provvedimento autorizzativo sulla scorta della documentazione agli atti e dei pareri comunque acquisiti;
- d. che in attuazione dell'art. 7 Legge 24 Aprile 1998, n. 128, recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle comunità europee (legge comunitaria 1995–1997)", gli oneri di prestazioni e controlli effettuati da uffici pubblici in applicazione delle normative comunitarie sono posti a carico dei soggetti interessati;

- e . che tale obbligo è ribadito dalla d.g.r. 22 maggio 2004, n. 750, ove, tra l'altro, si stabilisce che le competenti somme siano corrisposte all'Agenzia regionale per la protezione ambientale (a.r.p.a.c.);
- f . che il suo assolvimento è stato richiesto con nota prot. n. 0226225 del 13 marzo 2008;
- g . che solo in data 1° aprile 2010 è stata acquisita al prot. n. 0288773 la fotocopia del versamento, eseguito dalla ditta interessata per i controlli da effettuarsi ai sensi della predetta d.g.r. n. 750/2004, pari a € 370,54;

RITENUTO:

- potersi rilasciare ai sensi dell'art. 2692 d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in favore della ditta richiedente l'autorizzazione per l'impianto di molitura cereali, sito in Montella, via Del Giardino, n. 64;

VISTI:

1. la d.g.r. 5 agosto 1992, n. 4102;
2. la Legge 21 gennaio 1994, n. 61;
3. la d.g.r. 15 aprile 1997, n. 2473;
4. la Legge 24 aprile 1998, n. 128;
5. la Legge Regionale 29 luglio 1998, n. 10;
6. la d.g.r. 19 gennaio 2001, n. 286;
7. il d. d. 12 novembre 2003, n. 2445;
8. il d. d. 30 marzo 2004, n. 785;
9. la d.g.r. n. 22 maggio 2004, n. 750;
10. il d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152, ss. mm. ii.;

Alla stregua dell'istruttoria, svolta dallo scrivente Settore, ed in conformità con le sue determinazioni, nonché dell'attestazione di regolarità resa dal responsabile del procedimento;

DECRETA

-  di ritenere la premessa parte integrante del presente atto;
-  di rilasciare ai sensi dell'art. 2692 d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152, alla ditta "bruno aldo" l'autorizzazione quindicennale (scadenza 10 maggio 2025, con obbligo di presentare almeno un anno prima la domanda per il prosieguo dell'attività) per l'impianto di molitura cereali, in Montella, via Del Giardino, n. 64;
-  di provvedervi sulla scorta dei seguenti dati d'emissione, comunicati dalla ditta interessata e valutati dallo scrivente:

Parametri e valori			e1
Sb oc- co	Altezza dal suolo	m	5,00
	Altezza dal collo		1,00
	Diametro		Ø 0,15
	Sezione	m ²	0,01766
	Temperatura	°C	Ambiente
	Velocità	m/s	5,50
	Portata	Nm ³ /h	350,00
Direzione del flusso			Verticale
Durata emissioni		h/d	2,00
Frequenza		n/d	Discontinua
Provenienza			Separazione, pulitura

Tipo d'abbattimento	Ciclone, filtro a maniche	
Inquinanti	Concentrazione (mg/Nm ³)	Flusso di massa (kg/h)
Polveri totali	0,001	0,00000035

☞ di subordinare il provvedimento all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

- rispettare i valori limite, riportati nei precedenti schemi e che rappresentano la massima concentrazione ed il massimo quantitativo orario in peso di sostanze inquinanti immesse in atmosfera dalle lavorazioni e/o impianti considerati;
- ove tecnicamente possibile, garantire la captazione, il convogliamento e l'abbattimento (mediante l'utilizzo della miglior tecnologia disponibile) delle emissioni inquinanti in atmosfera, al fine di contenerle ulteriormente;
- effettuare, con cadenza triennale dalla data del presente atto – durante il normale ciclo produttivo e nelle sue condizioni più gravose – n. 2 prelievi ed altrettanti campionamenti in un periodo continuativo pari a gg. 10 di marcia controllata, per le analisi periodiche di tutte le emissioni, dandone preavviso di almeno trenta giorni e successiva comunicazione degli esiti allo scrivente, al Comune interessato, all'a.r.p.a.c. ed all'Amministrazione Provinciale;
- provvedere all'esercizio ed alla manutenzione dell'impianto in maniera tale da garantire il rispetto dei limiti di emissione in tutte le condizioni di funzionamento;
- attenersi, in generale, ai metodi di campionamento, di analisi e di valutazione circa la conformità dei valori ai limiti imposti dall'allegato VI alla parte quinta del d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e dal d. m. 25 agosto 2000, nonché dalla d.g.r. 5 agosto 1992, n. 4102;
- adottare sempre le misure previste dall'allegato V alla parte quinta del d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152, per le fasi produttive ove si producono, manipolano, trasportano, caricano, e scaricano sostanze che generano emissioni diffuse di natura polverulenta;
- provvedere all'annotazione (in appositi registri con pagine numerate, tenuti a disposizione dell'autorità competente al controllo e redatti sulla scorta degli schemi esemplificativi di cui al d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152, parte quinta, appendici 1 e 2 dell'allegato VI) di:
 - I. dati relativi ai controlli discontinui di cui alla lettera "c" (allegare i relativi certificati d'analisi);
 - II. ogni eventuale caso d'interruzione del normale funzionamento dell'impianto produttivo e/o dei sistemi d'abbattimento;
 - III. rapporti di manutenzione eseguita per ogni sistema d'abbattimento secondo le modalità e la periodicità previste dalle schede tecniche del costruttore;
- porre in essere gli adempimenti previsti dall'art. 27114 d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152 in caso di eventuali guasti tali da compromettere il rispetto dei valori limite d'emissione;
- comunicare, nel rispetto della normativa, eventuali modifiche non sostanziali e chiedere l'autorizzazione per eventuali modifiche sostanziali che comportino una diversa caratterizzazione delle emissioni o il trasferimento dell'impianto in altro sito;
- custodire il presente provvedimento, anche in copia, presso lo stabilimento e consentirne la visione a quanti legittimati al controllo;

☞ di puntualizzare che:

i contenuti del presente provvedimento potranno esser modificati sia a seguito di nuove disposizioni in materia d'emissioni, sia in conseguenza dell'evoluzione in tema di miglior tecnologia disponibile, nonché della situazione ambientale;

l'autorizzazione potrà, inoltre, richiamata anche la d.g.r. n. 2473/97, essere sospesa o revocata secondo le procedure dettate dall'art. 278 d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152, ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 279 e delle misure cautelari eventualmente disposte dall'autorità giudiziaria, se le attività d'ispezione e controllo dovessero accertare l'inosservanza delle prescrizioni di cui al presente atto;

- ☞ di demandare all'a.r.p.a.c. di accertare, entro sei mesi dalla data di messa a regime, la regolarità delle misure contro l'inquinamento e relativi dispositivi di prevenzione, nonché il rispetto dei valori limite (riportati nello schema di cui al punto 3), fornendone le risultanze;
- ☞ di doversi comunicare allo scrivente ogni eventuale trasformazione della natura giuridica aziendale, o modifica della denominazione o ragione sociale, o cessazione dell'attività;
- ☞ di specificare espressamente che avverso la presente autorizzazione – ai sensi dell'art. 34 Legge 7 agosto 1990, n. 241 ss. mm. ii. – nei rispettivi termini di sessanta e centoventi giorni dalla sua notifica, nei modi e nelle forme previste è ammesso ricorso giurisdizionale al t.a.r. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato;
- ☞ di rilasciare il provvedimento ai soli fini delle emissioni in atmosfera, fatta salva ogni altra formalità o autorizzazione cui la ditta sia tenuta in forza di altra norma;
- ☞ di notificarlo alla ditta "bruno aldo", sede di Montella, via Del Giardino, n. 64;
- ☞ d'inviarne copia al Sindaco del Comune di Montella, all'Amministrazione Provinciale di Avellino, all'a.s.l. Avellino (già av/1), all'a.r.p.a.c.–Dipartimento provinciale di Avellino, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Sant'Angelo de' Lombardi;
- ☞ d'inoltrarlo, infine, all'a.g.c. 05 Ecologia, Tutela Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile, alla Segreteria di Giunta, nonché al Settore Stampa, Documentazione ed Informazione, Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul b.u.r.c. .

Il Dirigente del Settore
(Dott. Guido Vegliante)